

Art. 452 c.p. Delitti colposi contro la salute pubblica

Chiunque commette per colpa alcuno dei fatti preveduti dagli artt. 438 e 439 è punito:

a)[con la reclusione da tre a dodici anni, nei casi per i quali le dette disposizioni stabiliscono la pena di morte]

b) con la reclusione da uno a cinque anni, nei casi per i quali esse stabiliscono l'ergastolo

c) con la reclusione da sei mesi a tre anni, nel caso in cui l'art. 439 stabilisce la pena della reclusione

Quando sia commesso per colpa taluno dei fatti preveduti dagli artt. 440, 441, 442, 443, 444 e 445 si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite ridotte da un terzo a un sesto

Delitto colposo o contro l'intenzione

quando l'evento, anche se previsto, non è voluto dall'agente

e si verifica

- a causa di negligenza, imprudenza, imperizia, ossia della violazione di una regola cautelare di condotta (colpa generica)
- a causa della violazione di una regola espressamente prevista da leggi, regolamenti, ordini o discipline (colpa specifica)

Rapporto di causalità

Art. 40 cpv. c.p.

Non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo

chiunque cagiona un'epidemia “*mediante diffusione di germi patogeni*” è punito ...

quale natura giuridica ?

- reato a forma libera e a mezzo vincolato
- reato a forma vincolata

IL CASO

(Cass. Pen., Sez. IV, sentenza n. 9133/18)

Imputati:

direttore generale e dirigente responsabile settore ciclo idrico integrato della società ... che gestiva un acquedotto

I fatti:

infezioni gastroenteriche acute che colpivano molte persone che risiedevano o avevano soggiornato nel Comune di ... (almeno pari a 1.500)

anomala presenza di microrganismi patogeni nei campioni delle acque prelevate

la verifica dei filtri dell'impianto di trattamento evidenziava la presenza di un *papulum lardaceo* dovuto al deposito di materiale organico associato a microrganismi

l'acqua distribuita all'utenza dal locale acquedotto era stata il veicolo del contagio, risultando accertata la presenza di virus enterici dotati di carica infettiva

Le contestazioni

artt. 81, 110 c.p., 40 cpv., 452, comma 2, in relazione all'art. 444 c.p.; art. 452, comma 1, in relazione all'art. 438, comma 1, c.p., 590, commi 1 e 4, c.p.

Per avere, in concorso tra loro, cagionato, per colpa, la distribuzione per il consumo di acque per uso potabile pericolose per la salute pubblica in quanto microbiologicamente contaminate da virus e batteri tra cui *clostridium perfringens* e *norovirus*, così determinando l'insorgere di una **epidemia** nella popolazione locale manifestatasi con infezioni gastroenteriche acute in un numero di casi segnalato dalle strutture di base del servizio sanitario nazionale almeno pari a 1.500 nonché lesioni personali inferiori a 20 giorni nei confronti delle persone che hanno sporto querela

La condanna in primo grado

sostanzialmente confermata in appello (salva l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p.)

riconosciuta la penale responsabilità di entrambi gli imputati per il reato di epidemia colposa (di cui agli artt. 452, comma 1, n. 2 in relazione all'art. 438, comma primo, c.p.), ritenuto in esso assorbita la contestazione di commercio di sostanze nocive (di cui agli artt. 452, comma 2, in relazione all'art. 444 c.p.)

dichiarazione di non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art. 590 per estinzione del reato per (implicita) remissione di querela

percorso motivazionale

- titolarità di posizioni di garanzia in capo agli imputati
- colpa generica (carenze nella manutenzione dell'acquedotto comunale e inosservanza di regole di buona tecnica nel processo di trattamento e potabilizzazione delle acque) e colpa specifica (violazione delle disposizioni del d. lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 che stabiliscono il limite minimo di disinfettante per il trattamento delle acque destinate all'alimentazione)
- prevedibilità dell'evento
- esigibilità della condotta
- giudizio controfattuale: l'adozione del sistema di disinfestazione delle acque in conformità al progetto inizialmente previsto avrebbe garantito la potabilità dell'acqua

LA SUPREMA CORTE

Il fatto tipico previsto dall'art. 438 c.p. è modellato secondo lo schema dell'illecito causalmente orientato in quanto il legislatore ha previsto anche il percorso causale, con la conseguenza che il medesimo evento realizzato a seguito di un diverso percorso difetta di tipicità.

“La norma evoca, all'evidenza, una condotta commissiva a forma vincolata di per sé incompatibile con il disposto dell'art. 40, comma 2, c.p., riferibile esclusivamente alle fattispecie a forma libera, ovvero a quelle la cui realizzazione prescinde dalla necessità che la condotta presenti determinati requisiti modali.

...

Va infine sottolineato che l'imputazione mossa dalla pubblica accusa si fonda sull'applicazione dell'art. 40, comma 2, c.p., in quanto viene mosso un rimprovero a titolo di responsabilità per omesso impedimento dell'evento
La costruzione giuridico-concettuale di detta contestazione è, dunque, incompatibile con la natura giuridica del reato di epidemia”

[la Suprema Corte ha invece ritenuto integrato, nel caso di specie, il reato di cui all'art. 452, comma 2, in relazione all'art. 444 c.p. (Commercio di sostanze alimentari nocive)]

COVID-19 e sicurezza sul lavoro

Lesioni colpose o omicidio colposo, commessi con violazione della normativa sulla salute e la sicurezza sul lavoro

→ reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ex art. 25-septies d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231

Art. 42, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18

Nei **casi accertati di infezione da coronavirus (SARS-Cov-2) in occasione di lavoro**, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'Inail, che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa **tutela all'infortunato**

Circolare INAIL n. 13 del 3 aprile 2020

*“...secondo l’indirizzo vigente in materia di trattamento dei casi di malattie infettive e parassitarie, l’Inail tutela tali affezioni morbose, inquadrandole, per l’aspetto assicurativo, nella categoria degli **infortuni sul lavoro**: in questi casi, infatti, la causa virulenta è equiparata a quella violenta.*

In tale ambito delle affezioni morbose, inquadrate come infortuni sul lavoro, sono ricondotti anche i casi di infezione da nuovo coronavirus occorsi a qualsiasi soggetto assicurato dall’Istituto”

La riconducibilità alla “**occasione di lavoro**” dell’infortunio

affinchè l’infortunio sia indennizzabile da parte dell’Inail, non è necessario che sia avvenuto nell’espletamento delle mansioni tipiche disimpegnate dal lavoratore essendo sufficiente, a tal fine, anche che lo stesso sia avvenuto durante lo svolgimento di attività strumentali o accessorie

l’occasione di lavoro comprende tutte le condizioni temporali, topografiche e ambientali in cui l’attività produttiva si svolge e nelle quali è imminente il rischio di danno per il lavoratore, sia che tale danno provenga dallo stesso apparato produttivo sia che dipenda da situazioni proprie e ineludibili del lavoratore

Ambito di tutela

- lavoratori dipendenti e assimilati
- altri soggetti previsti dal d. lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 (lavoratori parasubordinati, sportivi professionisti, dipendenti e lavoratori appartenenti all'area dirigenziale)

In particolare:

- operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio
 - altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l'utenza (lavoratori addetti al front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all'interno degli ospedali, ecc.)
- per tutte queste figure vige la presunzione semplice di origine professionale

altri casi

ove l'episodio che ha determinato il contagio non sia noto o non possa essere provato dal lavoratore, né si possa comunque presumere che il contagio si sia verificato in considerazione delle mansioni / lavorazioni, l'accertamento medico legale seguirà l'ordinaria procedura privilegiando essenzialmente i seguenti elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale

infortunio in itinere

anche gli eventi di contagio da coronavirus accaduti durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro e viceversa sono configurabili come infortuni in itinere

→ per tutti i lavoratori addetti allo svolgimento di prestazioni da rendere in presenza sul luogo di lavoro è considerato necessitato l'uso del mezzo privato. Deroga valevole per tutta la durata del periodo di emergenza epidemiologica

Circolare INAIL n. 22 del 20 maggio 2020

il riconoscimento dell' origine professionale del contagio si fonda su un giudizio di ragionevole probabilità ed è totalmente avulso da ogni valutazione in ordine alla imputabilità di eventuali comportamenti omissivi in capo al datore di lavoro

il riconoscimento del diritto alla prestazione da parte dell'Istituto non può assumere rilievo per sostenere l'accusa in sede penale, né può rilevare ai fini del riconoscimento della responsabilità civile

la responsabilità del datore di lavoro è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali di cui all'art. 1, comma 14, d.l. 16 maggio 2020, n. 33.

Azione di regresso

l'attivazione dell'azione di regresso non può basarsi sul semplice riconoscimento dell'infezione Sars-Cov-2

A tale fine occorrono, infatti:

- nesso causale tra omissione ed evento
- colpa

“al fine di garantire l'omogeneità della trattazione e una attenta gestione dell'invio delle diffide, le Avvocature territoriali avranno cura di trasmettere all'Avvocatura generale le pratiche riguardanti possibili azioni di regresso nei casi di infortunio sul lavoro da COVID-19, accompagnate da una breve relazione in ordine alla ricorrenza dei presupposti richiesti”

Gli obblighi del datore di lavoro

DPCM 11 marzo 2020

Art. 1.9 intese tra organizzazioni datoriali e sindacali

14 marzo 2020

“Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto tra il Governo e le parti sociali

DPCM 10 aprile 2020

Art. 2, comma 10

“le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 tra il Governo e le parti sociali”

24 aprile 2020

Aggiornamento del Protocollo

D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (T.U. sicurezza sul lavoro)

→ La valutazione del rischio biologico

Regione Emilia-Romagna ordinanze n. 44/2020 e 47/2020:
strettamente necessario aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), **considerando il coronavirus nell'ambito dei rischi biologici sul luogo di lavoro**

Art. 2087 c.c.

“L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”

il datore di lavoro deve valutare TUTTI i rischi, anche quelli generici aggravati, legati alla situazione geopolitica o alle condizioni sanitarie del contesto geografico di riferimento

Cass. Civ., Sez. I, sentenza n. 3282/20

*“L’art. 2087 cod. civ. non configura ... un’ipotesi di responsabilità oggettiva ..., essendone elemento costitutivo la **colpa**, intesa quale difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore.*

*Né può desumersi dall’indicata disposizione un obbligo assoluto in capo al datore di lavoro di rispettare ogni cautela possibile e diretta ad evitare qualsiasi danno al fine di garantire così un ambiente di lavoro “a rischio zero” quando di per sé il pericolo di una lavorazione o di un’attrezzatura non sia eliminabile, neanche potendosi ragionevolmente pretendere l’adozione di strumenti atti a fronteggiare qualsiasi evenienza che sia fonte di pericolo per l’integrità psicofisica del lavoratore, ciò in quanto, ove applicabile, avrebbe come conseguenza l’ascrivibilità al datore di lavoro di qualunque evento lesivo, pur se **imprevedibile ed inevitabile**.*

*... non si può automaticamente presupporre, dal semplice verificarsi del danno, l’inadeguatezza delle misure di protezione adottate, ma è necessario, piuttosto, che la **lesione del bene tutelato derivi causalmente dalla violazione di determinati obblighi di comportamento imposti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche in relazione al lavoro svolto**”*

in ordine alla evitabilità

La Suprema Corte ha confermato l'assoluzione, per mancanza dell'elemento soggettivo, del Direttore Generale di un Policlinico, imputato di omicidio colposo, a seguito del decesso di un paziente causato dal batterio della legionella, per avere omesso di adottare tutte le misure tecniche per elidere o ridurre al minimo i rischi connessi alla presenza di tale batterio, oltre a generica imprudenza, imperizia e negligenza.

Nel caso di specie, infatti, **l'evento, pur certamente prevedibile, non è stato ritenuto evitabile**

(Cass. Pen., Sez. IV, 11 febbraio 2016, n. 7783)

in ordine alla presenza di più fattori causali diversi e alternativi tra loro

La Suprema Corte ha confermato l'assoluzione di due dirigenti RAI imputati, per imprudenza, negligenza, imperizia ed inosservanza della normativa antinfortunistica, del reato di omicidio colposo a seguito del decesso per mesotelioma pleurico del titolare di una ditta individuale addetto ad interventi di manutenzione, presso la sede RAI ove operavano gli imputati, comportanti lavorazioni che generavano dispersione di polveri di amianto.

Il processo di primo grado aveva, tuttavia, consentito di accertare che la vittima aveva abitato per molti anni in prossimità dello stabilimento di un'industria manifatturiera dell'amianto.

La Corte d'Appello, valorizzando tale circostanza, in riforma della sentenza di primo grado, che aveva riconosciuto la penale responsabilità di entrambi gli imputati, era pervenuta ad una pronuncia assolutoria.

Nel rigettare il ricorso avverso detta pronuncia proposto dal Procuratore Generale, la Suprema Corte ha precisato che *“in presenza di patologie riconducibili a più fattori causali diversi e alternativi tra loro, è consentito pronunciare condanna a condizione che, in base al dato probatorio acquisito, la realizzazione dell'ipotesi alternativa, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità”*.

(Cass. Pen., Sez. IV, 19 giugno 2018, n. 48541)

sempre in tema di nesso causale nei reati omissivi impropri

“... il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, sicché esso è configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l'azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, l'evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo ...”

“... l'insufficienza, la contraddittorietà e l'incertezza del nesso causale tra condotta ed evento, e cioè il ragionevole dubbio, in base all'evidenza disponibile, sulla reale efficacia condizionante dell'omissione dell'agente rispetto ad altri fattori interagenti nella produzione dell'evento lesivo comportano l'esito assolutorio del processo”.

(Cass. Pen., S.U., 10 luglio 2002, n. 30328)